

Deliberazione C.C. n.22 del 09/08/2010

Oggetto: Modifica e integrazione regolamento comunale per il servizio di noleggio di autovettura con conducente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.M. 1 settembre 2009, n. 137, recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze;

Che detto decreto, tra l'altro, ha espressamente abrogato l'art. 1, comma 3 e l'art. 4 del D.M. 17 dicembre 1987 n. 553 del Ministro dei trasporti recante la "Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze", nonché l'art. 1, comma 2, del D.M. 20 novembre 1997, n. 487 recante la "Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali. Che alla luce delle nuove disposizioni si ritiene opportuno ridefinire in maniera sistematica e operativa le norme inerenti l'immatricolazione e l'utilizzo delle autoambulanze e dei predetti autoveicoli che, a norma dell'art. 177 c.d.s., sono assimilati alle autoambulanze stesse.

Si propone, quindi, di integrare il vigente regolamento per il servizio di noleggio di autovettura con conducente approvato il 30/11/2000 con atto consiliare n.52 al quale sono da apportare le sottoindicate modifiche ed integrazioni.

Dopo l'art.21 viene aggiunto l'art. 21 bis **"Immatricolazione e uso delle autoambulanze"**

"...Il presente regolamento si applica alle autoambulanze, così come classificate dall'art.54, comma 1, lett.g, del decreto legislativo 30/04/1992, n.285 e dall'art.203, comma 2, lett.m., del D.P.R. 16/12/1992 n.495;

a)Ambito oggettivo di applicabilità della disciplina

Le norme di riferimento si applicano alle autoambulanze, classificate quali veicoli per uso speciale, e agli autoveicoli (assimilati) destinati al trasporto di organi e di plasma, classificati quali autoveicoli per uso speciale distinti da particolari attrezzature, da immatricolare in uso proprio o in servizio di noleggio con conducente,

b)Ambito soggettivo di applicabilità della disciplina

Le autoambulanze possono essere immatricolate esclusivamente in capo ad enti pubblici, imprese ed altre collettività pubbliche o private.

In particolare, ed a titolo esemplificativo, possono immatricolare autoambulanze:

- 1. le strutture sanitarie pubbliche (es.: ASL, aziende ospedaliere, ecc.) e le strutture sanitarie private (es. cliniche private);*
- 2. le imprese che svolgono attività commerciali o industriali;*
- 3. le organizzazioni di volontariato e le ONLUS, comprese le cooperative sociali;*
- 4. le scuole, gli uffici pubblici, le associazioni sportive, ecc.*

c)Uso proprio

Le autoambulanze possono essere immatricolati in uso proprio allorché il loro utilizzo avvenga nell'esercizio di una attività di trasporto senza fini di lucro e, pertanto, svolta senza corresponsione di corrispettivo sia da parte dei trasportati sia da parte del soggetto, pubblico o privato, nel cui interesse l'attività stessa venga eventualmente svolta.

Al riguardo, si precisa che l'assenza della "finalità di lucro" è riferita alla prestazione di trasporto e non al soggetto che la pone in essere (es. ONLUS, cooperative sociali ONLUS).

Per quanto concerne il “corrispettivo”, con esso deve intendersi ogni voce che, in base alla vigente normativa fiscale, concorre a formare il reddito di impresa.

In tal senso, si evidenzia che la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese, per le prestazioni di trasporto effettuate, non costituisce corrispettivo.

Ciò premesso, possono immatricolare autoambulanze in uso proprio:

1) gli enti pubblici, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali (se svolgono la propria attività nel settore sanitario) e, in ogni caso, al fine di tutelare il diritto alla salute ed alla integrità fisica dei soggetti cui è rivolta l'attività istituzionale dell'ente (es. scolari, spettatori di manifestazioni sportive, visitatori di musei, ecc.), dei propri

dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;

2) le imprese, per l'esercizio della propria attività principale, a condizione che sia diversa da quella di trasporto di infermi e di infortunati, svolta sia nel settore sanitario sia in altri settori commerciali o industriali, al fine di tutelare il diritto alla salute e all'integrità fisica dei soggetti cui è rivolta l'attività di impresa, dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative;

3) le altre collettività, per il perseguimento dei propri scopi sociali, al fine della tutela del diritto alla salute e all'integrità fisica dei soggetti cui è rivolta l'attività sociale, dei propri dipendenti, dei membri dei propri organismi

interni, nonché dei soggetti individuati da specifiche disposizioni normative.

Alle istanze di immatricolazione, oltre alla consueta documentazione tecnica ed alle attestazioni di versamento delle prescritte tariffe, debbono essere allegati, unitamente a copia di un documento di identità valido del dichiarante:

1) nel caso di enti pubblici, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante il settore nel quale l'ente stesso svolge i propri compiti istituzionali ;

2) nel caso di imprese, dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante il settore nel quale l'impresa stessa svolge la propria attività;

3) nel caso di altre collettività, comprese le organizzazioni di volontariato, le ONLUS e le cooperative sociali non iscritte negli appositi registri, copia fotostatica dello statuto e dell'atto costitutivo;

4) nel caso di organizzazioni di volontariato, di ONLUS e di cooperative sociali iscritte negli appositi registri, dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 da persona fisica munita di poteri di rappresentanza, attestante gli estremi della iscrizione

d) Noleggio con conducente

Le autoambulanze sono immatricolate in servizio di noleggio con conducente allorché il loro utilizzo avvenga sulla base del prescritto titolo legale (art. 85 c.d.s.), nel caso in cui l'attività di trasporto è esercitata a titolo oneroso, vale a dire dietro corrispettivo da parte dei trasportati ovvero da parte del soggetto pubblico o privato nel cui interesse l'attività stessa viene svolta, ovvero è esercitata a fini di lucro.

All'istanza di immatricolazione deve essere allegata, oltre alla consueta documentazione tecnica ed alle attestazioni di versamento delle prescritte tariffe, la copia fotostatica del titolo legale dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, da persona fisica munita di poteri di rappresentanza.

Al fine della immatricolazione in servizio di noleggio con conducente, gli interessati possono disporre dei veicoli a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93 c.d.s..

e) Modalità per i rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente sono rilasciate per concorso pubblico per titoli e per esame , previo parere del Servizio di Igiene e Sanità dell'ASL di competenza, e nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalla legge.

Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 180 giorni dal momento che si rendono disponibili a seguito di rinuncia, revoca o ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato nelle forme di legge assicurandone ampia divulgazione.

Il bando di concorso deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;*
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;*
- c) termine entro il quale presentare la domanda;*
- d) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per la valutazione delle domande presentate.*

In sede di prima applicazione, tenendo conto delle esigenze particolari dell'utenza e del numero degli abitanti, vengono determinate in numero di due le licenze di noleggio con conducente ad uso ambulanza. ” ” ” ”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'esigenza di adeguare la disciplina amministrativa relativa all'ammissione alla circolazione in uso proprio e in noleggio con conducente delle autoambulanze ai principi contenuti nel nuovo codice della strada e all'evoluzione normativa del settore;

Visto il parere espresso dal Ministero del Lavoro , della Salute e delle Politiche Sociali con nota prot.648 del 12/02/2009;

Visto il decreto del Ministro dei Trasporti del 17/12/1987, n.553;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenografico;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 e s.i.m.;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di modificare il vigente regolamento comunale per il servizio di noleggio di autovettura con conducente approvato con delibera consiliare n.52 del 30/11/2000, integrandolo con l'art.21 bis "Immatricolazione ed uso delle ambulanze" analiticamente descritto in premessa e che qui si intende integralmente riportato.

Di diffondere il presente atto tramite il sito internet istituzionale del Comune.

Con successiva e separata votazione ad esito unanime dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000.-